

Proposta di modifica n. 92.7 al DDL n. 1766**92.7**

[Di Girolamo](#), [Ricciardi](#), [Lupo](#), [Fede](#), [Coltorti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre entro il 30 aprile 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo e fino al 30 settembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020.»;

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-*bis*. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è altresì autorizzata la circolazione, fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre a controllo periodico tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020 e destinati al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ovvero al trasporto internazionale su strada delle derrate deteriorabili, di cui all'Accordo concluso a Ginevra il 1º settembre 1970 e ratificato con legge 2 maggio 1977, n. 264.

4-*ter*. Fino al 31 ottobre 2020 è autorizzata la cancellazione per definitiva esportazione all'estero dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sottoposti a revisione, con esito positivo, in data anteriore a sei mesi rispetto a quella della richiesta di cancellazione e provvisti di revisione con scadenza entro il 31 luglio 2020.

4-*ter*. Fino al 30 giugno 2020 è altresì prorogata la riqualificazione periodica, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020, delle bombole di gas naturale di cui al punto 4.1.4 dell'allegato 3A del Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 110 recante prescrizioni uniformi relative all'omologazione di componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione e di veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione».